

ct 47561/04/AG

Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Entrata del 19/10/2004
nr. 0161037
Classifica: XVIII.8



Prot. 1568

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale
domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12

contro

REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale
p.t., domiciliato per la carica in Perugia

avverso e per l'annullamento

della legge regionale 6.08.2004 n. 18 recante "Interventi di assistenza
sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà
assistenziali sanitarie" (pubblic. in BUR Umbria del 18.8.2004 n. 34),
limitatamente all'art. 2, comma 1, lett. c) e d).

Con la legge in epigrafe la Regione Umbria ha dettato norme per gli
interventi sanitari a favore di paesi extracomunitari che, a causa di
ragioni politiche, militari ed economiche, versano in gravi difficoltà
assistenziali e sanitarie, prevedendo a tal fine il contributo del Servizio
sanitario regionale.

Gli interventi previsti dalla legge regionale citata consistono
nell'erogazione da parte della aziende sanitarie di prestazioni di alta
specializzazione a favore di extracomunitari provenienti da paesi in

come per modello

2
Mg

gravi difficoltà assistenziali sanitarie, assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti nei paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno, interventi sanitari nei paesi d'origine valorizzando le risorse umane disponibili nell'area di intervento anche attraverso la formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso, invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate nei paesi oggetti dell'intervento anche tramite organizzazioni umanitarie verranno individuate dalla competente struttura regionale.

Con il presente atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenuto, in particolare, che le previsioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2, comma 1 della legge regionale umbra n. 18/2004, siano invasive della competenza legislativa dello Stato, proporre ricorso a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, per chiedere l'annullamento di tali previsioni. E ciò per le seguenti ragioni.

Giova anzi tutto ricordare che gli interventi di cui trattasi consistono specificamente: a) quanto alla lett. c), in interventi sanitari nei paesi di origine ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27.12.1997 n. 449 e successive modificazioni, valorizzando le risorse umane disponibili sull'area di intervento anche attraverso programmi di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso; b) quanto alla lett. d), nell'invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate, ai sensi della normativa

12-11-04 12.22 073043307 REGIONE UMBRA 70000 001
vigente, nei paesi oggetto dell'intervento, anche tramite organizzazioni umanitarie.

Ciò premesso, risulta evidente che le qui ricordate disposizioni della legge regionale umbra, soprattutto per quanto attiene alle tipologie di interventi attuati attraverso la formazione professionale del personale tecnico-sanitario da effettuarsi nel Paese estero nonché quelli attuati mediante invio e forniture medico-chirurgiche, configurano interventi qualificabili senz'altro come di "cooperazione allo sviluppo", senza però coordinamento alcuno con il Ministero degli Affari Esteri né in ordine ai Paesi destinatari di tali attività, né in ordine alle modalità attraverso cui operare nel quadro della politica nazionale.

Così disponendo, la legge regionale, il cui intervento in materia di cooperazione allo sviluppo è ammissibile solo a patto che esso venga coordinato con i principi nazionali relativi a tali cooperazione nonché subordinato alle direttive di politica internazionale propria dello Stato, ha, ad avviso della ricorrente, chiaramente ecceduto dalle proprie competenze, finendo appunto con l'invadere la materia della politica estera (della quale la cooperazione allo sviluppo costituisce parte integrante), materia, come è noto, riservata in via esclusiva allo stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. a) Cost.

Pertanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rapp.to e difeso, ed altresì a ciò autorizzato dalla delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8.10.2004.

12-11-04 12:22 0755045509 REGIONE UMBRIA 70020 2017

CHIEDE

che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare la illegittimità delle disposizioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2, comma 1, della legge regionale sembra n. 18 del 2004, e quindi annullarle, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. a) Cost.

Si depositano con l'originale notificato del presente ricorso:

1) Estratto conforme del p.v. della riunione C.d.M. dell'8.10.2004,
con allegato rapporto.

2) Copia della legge regionale Umbria 6.8.04 n. 18.

Roma, 13.10.2004

avv. Paolo Cosentino
Paolo Cosentino
Avvocato dello Stato

RELATA DI NOTIFICA

Istante il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Perugia ho notificato il suesteso ricorso a:

Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.,
domiciliato per l'incarico nella sede della Regione in Perugia,

..... ivi mediante consegna di copia
a mani *del legale della Regione* *Paolo Cosentino*

PERUGIA 18 OTT. 2004

